

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “ SANFERDINANDESI A MILANO E DINTORNI ”

TITOLO I

Denominazione – sede

ART. 1

Nello spirito della costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Milano un'associazione non commerciale, operante nei settori ricreativo, culturale e sportivo che assume la denominazione “Associazione Sanferdinandesi a Milano e dintorni ”.

TITOLO II

Scopo – Oggetto

ART.2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro è apolitica ed opera per fini ricreativi, culturali, sportivi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Il fine della “Associazione Sanferdinandesi a Milano e dintorni ” è la promozione, organizzazione e gestione di attività finalizzate alla diffusione della cultura, delle tradizioni, dell'arte culinaria, degli usi e dei costumi propri della cittadina Pugliese “San Ferdinando di Puglia”, e della solidarietà tra i sanferdinandesi migrati a Milano e dintorni. Per il conseguimento di questi scopi, l'Associazione potrà collaborare nell'organizzazione di manifestazioni e progetti, con altre Associazioni, Enti o Federazioni, che ne condividano le finalità.

ART.3

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2 l'Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

- a) Promuovere e sviluppare attività culturali e ricreative;
- b) organizzare incontri, eventi o manifestazioni di carattere culturale e ricreativi;
- c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive e gestire strutture per l'attività di formazione e promozione culturale–ambientale-sportiva, come anche escursioni nonché campi estivi ed ogni altra iniziativa culturale–ambientale-sportiva;
- d) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- e) aderire, realizzare e/o promuovere iniziative culturali ed artistiche (esibizioni, festival, seminari, convegni, corsi, stage, laboratori di approfondimento, ecc.) a livello nazionale ed internazionale;
- f) organizzare e gestire strutture/attività per la radiodiffusione visiva e sonora, ideare e realizzare spettacoli, mostre, presentazioni, stam-pare giornali e gestire qualsiasi attività volta alla comunicazione di massa;
- g) promuovere attività di ricerca e studi in Italia ed all'estero per creare occasioni di scambi culturali ed artistici;
- h) creare gruppi di studio ed approfondimento che possano promuovere e divulgare gli scopi dell'associazione;
- i) collaborare con Istituti scolastici ed universitari, proponendo ed organizzando laboratori didattici ed iniziative di carattere culturale, sportivo ed artistico;
- j) aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- k) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
- l) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

m) svolgere tutte quelle attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

TITOLO III

Soci

ART.4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

I soci si suddividono in:

- Soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere gratuito e sono esonerati dal versamento di quote annuali;
- Soci onorari: persone, enti o istituzioni che per la loro attività, il loro prestigio e/o per il consistente contributo economico al patrimonio associativo, abbiano sostenuto e valorizzato l'associazione. Hanno carattere gratuito e sono esonerati dal versamento di quote annuali;
- Soci ordinari: persone, enti o istituzioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo e che concorrono alla realizzazione degli scopi dell'associazione;

ART.5

I soci fondatori sono nominati dall'Atto Costitutivo.

Chi intende essere ammesso come socio ordinario dovrà farne richiesta, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata dal Consiglio direttivo.

La nomina dei soci onorari è deliberata, su domanda scritta del richiedente su proposta di almeno due soci fondatori, dal Consiglio direttivo.

All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio, che sarà in trasmettibile. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Nel rispetto del principio di democraticità non vi potranno essere ammissioni e/o tesseramenti che limitino i diritti degli associati o che abbiano carattere di temporaneità.

ART.6

La qualifica di socio fondatore, onorario ed ordinario dà diritto:

- A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- A godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

Tutti i soci sono tenuti:

- All'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- Al pagamento del contributo associativo e delle quote dovute per la partecipazione alle iniziative sociali ad esclusione dei soci fondatori e dei soci onorari.

ART.7

I soci ordinari sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso – Esclusione

ART.8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, e gli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- b) Che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- c) Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) Che utilizzi o strumentalizzi l'Associazione per fini politici o che ne spenda il nome senza averne diritto;
- e) Che non abbia i requisiti morali a in sindacale parere del Collegio dei Provibiri;
- f) Che, in qualunque modo, arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione è operativa dall'annotazione nel libro soci.

ART.10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione si debbono comunicare ai soci destinatari mediante lettera o per affissione presso la sede sociale, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

TITOLO V

Risorse economiche - Fondo Comune

ART.11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive, artistiche e culturali;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio fi-nanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale;
- l) eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli in-troiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato alla promozione ed allo sviluppo delle attività i-stituzionali.

Il fondo comune iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori, nella complessiva misura di euro 1.200,00.

Esercizio Sociale

ART.12

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio va dal 03 dicembre 2008 (data di costituzione) al 31 dicembre 2009. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto);
- e) il Collegio dei Probiviri (qualora eletto).

Assemblee

ART. 14

L'assemblea è costituita dai soci fondatori, ordinari e onorari.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione può essere alternativamente comunicato ai soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

ART. 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e/o del rendiconto economico e finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente e/o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto, in proprio o per delega, gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 17

L'assemblea e' straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

ART. 18

L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo e' formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri compreso il Presidente scelti fra gli associati maggiorenni, di cui 2 scelti tra i soci fondatori. Nel caso i cui non siano disponibili i soci fondatori, la scelta ricade tra i soci ordinari.

I componenti del Consiglio restano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario ed, eventualmente, il Tesoriere.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'Atto Costitutivo e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione e' fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica da consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio e/o il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- g) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- h) deliberare circa la nomina dei soci onorari;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- l) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- m) decidere sugli investimenti patrimoniali;
- n) fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, stabilire le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllare l'esecuzione stessa.

ART. 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

E' fatto divieto ai consiglieri di percepire emolumenti per la carica nonché di ricoprire cariche sociali in altre associazioni e società sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Presidente

ART. 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 7 (sette) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

ART. 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 3 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Collegio dei Provisori (qualora eletto)

ART. 23

Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di 3 (tre) Provisori, da nominarsi dal Consiglio Direttivo. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

TITOLO VII

Scioglimento

ART. 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, culturale ed artistica, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo eventualmente previsto dalla normativa vigente.

ART. 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Milano, 04/12/2008.

Il Presidente.